



## Provincia di Venezia

### CACCIA E PESCA

Determinazione N. 3181 / 2012

Responsabile del procedimento: ANGELIN ANNAMARIA

Oggetto: Adesione alla convenzione della CONSIP SPA relativa alla fornitura di buoni carburante.

Il dirigente

#### Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale, in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c1, del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello “di assumere le determinazioni a contrattare”;

#### premesso che:

- i. l’art. 4, comma 5 della Legge regionale del Veneto n. 50/1993 prevede che le Province gestiscano impianti di cattura al fine di assicurare un servizio diretto a soddisfare il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento e che a tale scopo si avvalgano di personale qualificato e dichiarato idoneo dall’I.N.F.S. - Istituto Nazionale Fauna Selvatica, oggi ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- ii. con proprie precedenti determinazioni n. 2832 del 25.09.2012 e n. 2789 del 28.9.2012 si è provveduto rispettivamente ad attivare 3 impianti di cattura - autorizzati dalla Regione Veneto con DGR n. 1629 del 31.07.2012 - allestiti in aree situate nei comuni di Concordia Sagittaria, Gruaro, e Quarto d’Altino nonché ad assegnare gli incarichi per la loro gestione;
- iii. che per la stabulazione e la distribuzione dei richiami catturati vengono utilizzati due centri di raccolta - situati uno in località Bandoquerelle di Concordia Sagittaria e l’altro in località Giare di Mira - e che si ritiene opportuno, giusta determinazione n. 2789 del 28.9.2012, provvedere al rimborso, definito in € 0,36/km, delle spese di carburante sostenute dagli operatori nell’attività di trasporto dei richiami dagli impianti di cattura ai centri di raccolta, mediante consegna, proporzionale al chilometraggio effettuato, di buoni di prelievo carburante;

#### visti:

- i. l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- ii. l’art. 41 del regolamento provinciale dei contratti che disciplina l’oggetto e i limiti di spesa per l’acquisizione in economia di beni e servizi e, in particolare, il comma 1, punto 50) relativo

- all'acquisto e la manutenzione di materiali e attrezzature per attività di gestione faunistica e di popolamenti ittici;
- iii. il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2012 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'obiettivo n. 01 "Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca", che comprende la sub attività 01.02.04 concernente appunto la fornitura di uccelli da utilizzare quali richiami vivi nell'attività venatoria;

**considerato che**

- i. per realizzare tale sub attività risulta necessario acquisire, tra l'altro, buoni di prelevamento carburante per un importo di € 6.000,00 da utilizzare per il rimborso agli operatori degli impianti delle spese di viaggio sopra specificate, visti i dati degli anni precedenti e stante la distanza del centro di raccolta dell'area centrale in località Giare dagli impianti di cattura;
- ii. che per la natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- iii. che per le suddette medesime ragioni non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**accertato che** la procedura di aggiudicazione della fornitura in oggetto è stata registrata presso la banca dati SIMOG, acquisendo il numero CIG ZBF06C870F;

**ritenuto opportuno** avvalersi della Convenzione Consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, attiva dal 26.7.2010 e con scadenza al 10.12.2012, stipulata tra Consip S.p.A., con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, P.IVA 05359681003 e - ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 00484960588, P. IVA 00905811006;

**accertato che:**

- i. l'ENI S.p.A. è risultata aggiudicataria del 1° lotto della Convenzione sopra specificata, secondo la quale "nel caso in cui l'Amministrazione intenda approvvigionarsi di buoni acquisto per un importo nominale inferiore a 25.000,00 €, l'Amministrazione può inviare, a suo insindacabile giudizio, gli ordinativi di fornitura al fornitore del lotto che riterrà più opportuno";
- ii. nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 per cui il soggetto economico cui viene affidata la fornitura è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in particolare, comunicando gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, la società ENI S.p.A. ha fornito generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale, ancorché non materialmente allegata alla citata Convenzione, ne costituisce parte integrante, come riportato nell'art. 9 della Convenzione medesima;

**vista** la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n. 35 del 8 ottobre 2010 con la quale si evidenzia che "in caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l'acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all'atto dell'aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta".

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;

- ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l'art. 25 che disciplina le modalità d'impegno degli stanziamenti di spesa;
- iii. il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e il Piano esecutivo di gestione del Servizio Caccia e Pesca e, in particolare, l'azione 2917 che presenta la necessaria disponibilità;

**determina**

1. di aderire alla convezione stipulata tra Consip e ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 00484960588, P. IVA 00905811006, per la fornitura di buoni prelievo carburante per un importo complessivo di € 6.000,00, che verrà richiesta all' Agenzia ENI di Marghera (VE), via dell'Industria 19/B;
2. di disporre che il conseguente contratto venga stipulato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, mediante apposito scambio di lettere perfezionate secondo modulistica Consip;
3. di impegnare per la fornitura in oggetto la somma complessiva di € 6.000,00 come segue: bilancio di previsione per l'esercizio 2012, titolo 1, intervento 02; piano esecutivo di gestione 2012, capitolo 110620, azione 2917.

IL DIRIGENTE  
f.to PAOLO GABBI